



Procedimento n. 1812/17 R.G.N.R. Mod. 21



Procura distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta

**DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO EMESSO IN VIA DI URGENZA DAL
P.M. a contestuale
RICHIESTA AL GIP DI CONVALIDA ED EMISSIONE DI DECRETO DI
SEQUESTRO PREVENTIVO
- art. 321 c.p.p., 104 D.L. 171/89 -**

Il Pubblico Ministero dott. Davide Spina,

visti gli atti del procedimento sopra indicato iscritto nei confronti di

➤ **ARNONE Giuseppe**, nato a Agrigento il 6.2.60.

Difeso di Ufficio dall'Avv. Sandro Valenza del Foro di Caltanissetta, con studio in Caltanissetta, via Libertà n. 186, n° tel. 3336587987 - 0934555050 (Rich. n° 20171261767).

INDAGATO

- a) del reato previsto e punito dagli artt. 81 e 368 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo delitto criminosa e in tempi diversi, con comunicazioni del 24.8.17, indirizzate, rispettivamente, alla DIGOS di Agrigento e alla Procura della Repubblica di Agrigento, recanti, in foglio allegato, il seguente testo *"Peppe Arnone cerca un chiosco a San Leone per ospitare una vendita spettacolo ACABARET-VERITA", tratto dalla pubblicazione LA BANDA ALFANO E LA PROCURA A DELINQUERE - Storia vera del Ministro del malaffare, dei suoi ladroni e della magistratura complice a cura del "berlingueriano" avv. Giuseppe Arnone - Responsabile Unico* - e, dunque, anche attraverso un esplicito rinvio alla separata pubblicazione dal titolo *"LA BANDA ALFANO E LA PROCURA A DELINQUERE - Storia vera del Ministro del malaffare, dei suoi ladroni e della magistratura complice"*, incolpava, pur sapendoli innocenti, il Ministro degli Affari Esteri ALFANO Angelino e i magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica di Agrigento dei delitti di associazione a delinquere, concussione, corruzione, omissione di atti di ufficio;
Con la recidiva specifica e nel quinquennio.
Accertato in Agrigento, il 24.8.17.
- b) del reato previsto e punito dall'art. 340 comma 1 e 2 c.p. perché, mediante la comunicazione scritta di cui alla lettera a) del capo d'imputazione, diretta alla Procura della Repubblica di Agrigento, offesdeva l'onore e il prestigio del predetto Corpo giudiziario a causa delle sue funzioni, segnatamente, in ragione delle scelte investigative e delle conseguenti determinazioni adottate sui fascicoli d'indagine;

Con la recidiva semplice.
Accertato in Agrigento, il 24.3.17.

Ritenuto che la libera stampa, distribuzione e affissione dei mezzi pubblicitari e di divulgazione indicati in imputazione (volantini e separate pubblicitarie) possano aggravare le conseguenze dei reati sopra indicati (*periculum in mora*), in relazione alla possibilità che: 1) vengano ibridati ulteriori procedimenti penali, a carico delle persone offese, dalle diverse Autorità giudiziarie territorialmente competenti a determinarsi su fatti non devoluti alla cognizione esclusiva della Procura della Repubblica di Agrigento (i fatti rappresentati negli elaborati oggetto di censura possono consumarsi non solo in territorio di Agrigento); 2) in ogni caso, scritti analoghi possano essere nuovamente indirizzati alla Procura della Repubblica di Agrigento, destinataria, già in passato, delle reiterate e eccessive "riprovaioni" del prevenuto;

Considerato in particolare che sussiste il *fumus boni iuris* della commissione dei reati ad opera della persona sottoposta ad indagini, come desumibile, in particolare, dalla documentazione presente in atti, ove è dato rilevare l'uso di espressioni che trascendono la comprensibile e consentita critica all'attività giurisdizionale, tramutando nella denuncia, priva di alcun elemento di reato, di gravissimi fatti di reato, consumati, indiscriminatamente, da tutti i cittadini in servizio presso la Procura della Repubblica di Agrigento e da alcuni esponenti politici agrigentini.

Rilevato, inoltre, che la Procura della Repubblica di Agrigento è stata apostrofata con il termine "LA PROCURA A DELINQUERE", con grave e palese offesa dell'onore e del prestigio del prefato Corpo giudiziario;

Rilevato ancora che per la situazione di urgenza, rappresentata dalla imminente distribuzione degli strumenti pubblicitari e di divulgazione indicati, non è possibile attendere il provvedimento del giudice, mentre è concreto il rischio di aggravamento delle conseguenze del reato;

Visti gli artt. 321 c.p.p. e 109 D.L. n. 271/80

DISPONE

il sequestro preventivo di tutti i volantini e delle pubblicazioni indicati in imputazione ed ancora presso il prevenuto;

il presente atto vale anche quale informazione di garanzia ex art.369 c.p.p. nei confronti della persona sottoposta alle indagini, con invito per la stessa ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia nella forma di legge nonché di dichiarare ed eleggere domicilio nei modi di legge con avvertimento della sussistenza dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato ed eletto e che in caso di mancanza, insufficienza od inadempimento della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui è stato notificato il presente atto.

COMUNICA

Al Predetto Indagato che gli è stato nominato difensore d'Ufficio l'Avv. Sandro Valenza del Foro di Caltanissetta, con studio in Caltanissetta, via Libertà n. 186, n° tel. 3336587987 - 0934555050 (R.Gh. n° 20171261767), nominato d'Ufficio ex art. 97 c.p.p.

INFORMA

l'indagato,

ai sensi dell'art. 369 c.p.p. e, l bis (introdotta con D.lgs. 1.07.2014 n.101) che, ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'art. 407 c.2 lett. a), la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa ovvero i rispettivi difensori hanno diritto alla comunicazione delle iscrizioni al registro delle notizie di reato di cui ai c.1 e 2 dell'art. 335 c.p.p. ove ne facciano richiesta

ai sensi dell'art.369 bis c.p.p.che:

- a) la difesa tecnica nel procedimento penale è obbligatoria;
- b) l'indagato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia ed è avvertita che, in mancanza, sarà assistita da quello nominato d'ufficio;
- c) ha l'obbligo di retribuire il difensore di ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato; in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata;
- d) le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono previste dall'art. 30 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, secondo il quale può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 11,369,24. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente la famiglia ivi compreso l'isente, in tal caso i limiti indicati sono elevati, a norma dell'art. 92, di € 1.832,91 per ognuno dei familiari conviventi con l'interessata.
- e) I limiti di reddito sopra indicati, a norma dell'art. 77 del D.P.R. citato, sono adeguati ogni due anni in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT per il costo di consumo delle famiglie di operai ed impiegati, verificata nel biennio precedente.
- f) l'indagato che non parla la lingua italiana, ai sensi dell'art. 143 c.p.p., ha diritto a farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata ed a ottenere la traduzione scritta degli atti fondamentali del procedimento indipendentemente dall'esito del procedimento e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento. Negli stessi casi l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.

AVVERTE

L'indagato che dovendosi procedere al sequestro di quanto indicato, la nomina del difensore di Ufficio varrà solo nell'ipotesi in cui egli, presente al compimento dell'atto, non nomini un difensore di fiducia.

In ogni caso egli ha diritto alla consegna di copia del decreto di sequestro e del relativo verbale di esecuzione; proporre richiesta di riesame contro l'atto di sequestro; a presentare richiesta di restituzione delle cose sequestrate e, nel corso delle indagini preliminari, proporre opposizione contro l'eventuale rigetto da parte del P.M., sulla quale il giudice delle indagini preliminari provvederà a norma dell'art. 127 c.p.p., a richiedere il rilascio gratuito di copia autentica dei documenti sequestrati, se prima legittimamente detenuti; ad ottenere copie, estratti o certificati delle parti dei volumi o del registro non soggette al sequestro.